



Comune di Urbino
Settore Contenzioso – Contratti - Personale
Ufficio Contenzioso e Contratti

Urbino, 28 settembre 2017

Trasmissione via e mail:
massimo.benedetti@adriabus.eu

Spett.le
“ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.”
Piazzale Gonzaga n. 15
61029 URBINO (PU)

Oggetto: PROROGA DEL CONTRATTO REP. N. 10804 DEL 18.08.2007 PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO DEL COMUNE DI URBINO – CIG: 699072833E

Si trasmette in allegato copia del contratto di cui all'oggetto Rep. 3911 del 28.09.2017, stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, registrato in Urbino in data 28.09.2017 al n. 2407 Serie 1T, unitamente al prospetto dimostrativo delle spese contrattuali già versate da codesta Ditta.

Cordiali saluti.

FP/

Il Responsabile Ufficio Contenzioso e Contratti
(Avv. Federica Paleani)



ADRIABUS 2104/17 E
2104/17
28/09/2017

Ufficio Contenzioso e Contratti - Via Puccinotti n.3 – 61029 Urbino (PU) - Tel. 0722/309254-258
Fax 0722/309266
e-mail fpaleani@comune.urbino.ps.it



Comune di Urbino
Settore Contenzioso – Contratti - Personale
Ufficio Contenzioso e Contratti

Urbino, 28 settembre 2017

Spett.le

“ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.”

Piazzale Gonzaga n. 15

61029

URBINO (PU)

Oggetto: PROROGA DEL CONTRATTO REP. N. 10804 DEL 18.08.2007 PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO DEL COMUNE DI URBINO – CIG: 699072833E

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO SPESE CONTRATTUALI
SOSTENUTE DA CODESTA DITTA**

Diritti di segreteria.....	€	
Marche da bollo n. .. da € 16,00.....	€	
Marche da bollo n... da € 1,00	€	
Registrazione (Imp. reg. + Imp.bollo).....	€	<u>245,00</u>
TOTALE	€	<u>245,00</u>

FP/

Il Responsabile Ufficio Contenzioso e Contratti
(Avv. Federica Paleani)



Ufficio Contenzioso e Contratti - Via Puccinotti n.3 – 61029 Urbino (PU) - Tel. 0722/309254-258

Fax 0722/309266

e-mail fpaleani@comune.urbino.ps.it –

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI URBINO

UFFICIO CONTRATTI

28.09.2017

Rep. 3911

PROROGA DEL CONTRATTO REP. N. 10804 DEL 18.08.2007 PER
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LO-
CALE URBANO DEL COMUNE DI URBINO – CIG: 699072833E

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di settembre, presso la
Civica Residenza di Urbino (PU) in Via F. Puccinotti n. 3.

Innanzi a me Dott. Michele Cancellieri, Segretario Generale del Comune di
Urbino, sono personalmente comparsi

1) VALENTINI Rag. ORNELLA, nata in Urbino (PU) il 26 marzo 1962, re-
sidente in Mondaino (RN) Via Provinciale Pesaro n. 451, domiciliata per la
carica di cui infra in Urbino (PU) in Via F. Puccinotti n. 3, Responsabile del
Settore Economico Finanziario e come tale legale rappresentante del Comu-
ne di Urbino, con sede in Urbino (PU) in Via F. Puccinotti n. 3, C.F.
82004510416, giusti Decreti del Sindaco n. 2 del 29.02.2016 e n. 34 del
30.12.2016, la quale agisce e stipula, nella sua espressa qualifica, in nome,
per conto e nell'interesse del Comune suddetto, da una parte, di seguito de-
finito "ente affidante".

2) BALDUCCI LUCIANO, nato a Urbino il 31/07/1951, ivi residente in Via
del Parco n. 13, domiciliato per la carica di cui infra in Urbino (PU) in Piaz-
zale Gonzaga n. 15, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale
Rappresentante della Società consortile a responsabilità limitata "ADRIA-
BUS SOC. CONS. A R.L." con sede in Urbino (PU), Piazzale Gonzaga n.

Ornella Valentini

Luciano Balducci

15 , codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Pesaro 02108480415, giusta visura presso la CCIAA in data 28.09.2017, il quale agisce e stipula nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Società suddetta, di seguito denominata "gestore", dall'altra parte.

I suddetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono personalmente certo, richiedono il mio ministero per la stipula del presente atto.

PREMESSO CHE

- la legge regionale n. 45/1998 all'art. 9 aveva attribuito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale urbano automobilistico tra le quali è compresa la stipulazione dei contratti di servizio per il proprio territorio;

- il Comune di Urbino con convenzione sottoscritta in data 07.06.2006 aveva conferito specifica delega alla Provincia di Pesaro e Urbino quale ente capofila per l'espletamento delle procedure di gara preordinate all'affidamento del servizio TPL urbano di propria competenza, nonché per la sottoscrizione del relativo contratto di servizio;

- la Provincia di Pesaro e Urbino, con contratto sottoscritto in data 18.08.2007, Rep n. 10804, autenticato nelle firme dal dott. Roberto Rondina in qualità di Segretario della Provincia di Pesaro e Urbino, Registrato in Urbino con il n. 1143 Serie 2 ,aveva affidato alla società "Adriabus Soc Cons. a r. l." con sede ad Urbino, Piazzale Gonzaga 15, il servizio di trasporto pubblico della rete extraurbana della Provincia e urbana dei Comuni di Pesaro, Fano, Urbino, Fossombrone e Orciano di Pesaro per il periodo dal 01.07.2007 al 30.06.2013;

Quella del

Luciano Baldoni

- la Regione Marche con le leggi regionali n. 6/2013, n. 44 del 29.11.2013, n. 31 del 17.11.2014 e n. 26 del 27.11.2015, al fine di garantire la continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, ha più volte prorogato, i contratti di servizio in scadenza fino alla stipulazione dei nuovi contratti di servizio e comunque non oltre rispettivamente al 31 dicembre 2013, al 30.06.2014, al 30.09.2015 ed al 31.12.2017;

- il competente Settore Economico Finanziario del Comune di Urbino ha adottato i propri atti consequenziali sotto il profilo economico assicurando la copertura finanziaria del servizio;

- la norma (art. 7 della L.R. n. 6/2013) che disponeva l'ultima proroga è stata tuttavia oggetto di rilievi di legittimità costituzionale da parte del Governo, cosicché l'Amministrazione regionale ha disposto l'abrogazione della stessa con L.R. n. 18 del 01.08.2016, entrata in vigore il 26.08.2016;

- la Regione Marche ha individuato il Trasporto Pubblico Locale come funzione non fondamentale della Provincia, da riportare nell'alveo delle competenze regionali con legge regionale n. 13/2015;

- con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 302/2016 e 303/2016 si è data attuazione alla detta L.R. 13/2015, fissando al 01.04.2016 la decorrenza dell'effettivo passaggio di tutte le funzioni non fondamentali alla Regione Marche e quindi anche del trasporto pubblico extraurbano precedentemente gestito dalle Province;

- a seguito del passaggio delle funzioni, nelle more di espletamento delle procedure relative all'indizione della nuova gara per l'affidamento del servizio di TPL extraurbano ed urbano, la Regione Marche con DGR n. 599 del 13.06.2016 ha previsto di garantire la prosecuzione dei servizi extraurbani

Quella

Luciano Baldoni

di TPL automobilistico, previa sottoscrizione di nuovi contratti nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi economici previsti dalla DGR n. 973/2013 per il periodo dal 01.04.2016 al 31.08.2016, successivamente modificato con deliberazione G.R. n. 909 del 04.08.2016 dal 01.04.2016 al 31.12.2017;

- la Regione Marche Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, con nota acquisita al P.G. n. 29381 del 20/12/2016 con riferimento al complesso quadro normativo succintamente indicato ed ai provvedimenti adottati dalla medesima, invita gli enti locali ad adottare idonei provvedimenti che garantiscano, attraverso “contratti ponte” simili a quello approvato con DGR n. 910/2016, la continuità dei servizi di TPL urbano fino alle nuove aggiudicazioni/subentri, in linea con il parere dell’AGCOM prot.n. 46038 del 05.07.2016;

- con nota P.G. n.28295 del 07/12/2016 il Settore Economico Finanziario di questo Comune, nell’assicurare il superamento di questa fase transitoria adottando provvedimenti che garantiscano, attraverso un “contratto ponte”, la prosecuzione dei servizi di TPL urbano del Comune di Urbino fino alle nuove aggiudicazioni, ha chiesto alla Regione Marche, nelle more della procedura di evidenza pubblica dalla stessa intrapresa, di conoscere l’importo a copertura dei servizi di TPL urbano, tenuto conto che sia nella nota agli atti P.G. n. 29381 del 20/12/2016 che nella delibera di Giunta Regionale n. 599 del 13/06/2016 si parla genericamente di una futura razionalizzazione dei servizi;

- con la Delibera n. 280 del 30/12/2016 la Giunta Comunale ha deliberato di “GARANTIRE in linea con quanto deliberato dalla Regione Marche con

Ornella Balducci

Luciano Balducci

DGR n. 599 del 13/06/2016 e 909 del 04/08/2016, la prosecuzione dei servizi urbani del trasporto pubblico locale in via transitoria, previa sottoscrizione di nuovi contratti "ponte", nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi riportati nella tabella allegata alla DGR n. 973/2013 e nella delibera di Giunta Comunale n. 38/2013, come aggiornata con atto di Giunta Comunale n. 281/2016, che ammonta a complessivi 1.102.762 km/anno per un corrispettivo annuo pari a € 1.795.959,21 IVA 10% compresa"; e "PREVEDERE il mantenimento degli standard qualitativi del Servizio di TPL Urbano, delle condizioni economiche, delle tariffe e programma di esercizio vigneti".

Direttore

- con determinazione del Settore Economico Finanziario n. 68 del 30.12.2016, modificata con successivo atto n. 51 del 28.09.2017, entrambe esecutive, si è preso atto che il Comune di Urbino è subentrato nel contratto sottoscritto dalla Provincia di Pesaro e Urbino con la Soc. Adriabus in data 18.08.2007 Rep. n. 10804 relativamente al TPL urbano di Urbino, ed è stato approvato lo schema di contratto di proroga del predetto con validità dal 26.08.2016 fino alla data di aggiudicazione definitiva della gara bandita dalla Regione Marche per l'affidamento del TPL Extraurbano ed Urbano;

Luciano Bellini

- Visto il contratto di servizio rep. n. 10804 del 18/08/2007, e relativi addendum integrativi;

- VISTA la certificazione antimafia ai sensi del Nuovo Codice delle leggi antimafia stabilito dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- VERIFICATA la regolarità contributiva, relativamente al gestore mediante Durc On line, avente scadenza 01.11.2017;

Considerato che, con nota Prot.

PR_PUUTG_Ingresso_0052576_20170829 in data 29.08.2017, è stata richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la informazione antimafia per la Società consortile a responsabilità limitata "ADRIABUS SOC. CONS. A R.L." con sede in Urbino;

- dato atto che il Comune di Urbino ha acquisito per il presente contratto il CIG n. 699072833E;

- dato atto, altresì, che il Comune di Urbino, non fa luogo all'allegazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti in quanto, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero non sussistendo rischi interferenti da valutare.

Tutto ciò premesso e costituendo la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse e finalità)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente Contratto e le parti dichiarano espressamente di conoscerne tutti i contenuti in maniera dettagliata.

2. Le parti concordano nel gestire il trasporto pubblico locale urbano secondo una logica di massima integrazione tra le varie forme di mobilità, di qualità, funzionalità ed efficienza dei servizi, puntando anche alla loro massima razionalizzazione e alla incentivazione dell'uso del mezzo pubblico.

Art. 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile)

1. L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente

Onorevole

Luca

Contratto è regolata, in via graduata, dalle:

a) clausole del presente Contratto e dai seguenti allegati: allegato 1)

Programma di esercizio. Detto documento, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti i quali dichiarano di averne già persa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione, in segno di piena accettazione, viene depositato agli atti presso l'Ufficio Contratti del Comune di Urbino e non viene materialmente allegato al presenta atto del quale, tuttavia, si considera parte integrante;

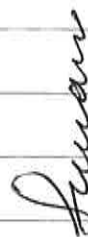
b) disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali comunque vigenti in materia di trasporto pubblico locale, ivi comprese quelle in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

c) disposizioni del codice civile e dalle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni normative sopra richiamate.

2. L'entrata in vigore di norme nuove o difformi rispetto a quelle che attualmente regolano il presente contratto, determina l'impegno delle parti di rispettarle anche in deroga alle attuali prescrizioni.

Art. 3 (Oggetto del contratto)

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra Ente Affidante ed il Gestore in merito all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale di persone in relazione alla rete urbana di Urbino, agli stessi patti e alle stesse condizioni del contratto stipulato con la Provincia di Pesaro e Urbino il 18.08.2007, Rep. n. 10804, nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi economici previsti dalla Regione Marche per il servizio offerto (riferimento DGR 973/2013) pari ad euro 1.632.690,19 al netto di IVA.



2. Per quanto riguarda gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente affidante e del Gestore nonché in merito al rispetto degli standard qualitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio, dell'integrazione tariffaria ed ai rapporti con l'utenza si fa espresso riferimento al contratto di servizio in precedenza stipulato con la Provincia di Pesaro e Urbino Rep. n. 10804 del 18.08.2007.

3. È attribuita al Gestore la titolarità del corrispettivo, dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio ivi incluse le eventuali sanzioni amministrative elevate all'utenza.

4. È altresì attribuita al Gestore la titolarità dei ricavi e dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative commerciali connesse alla gestione del servizio, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del presente Contratto, purché ciò non determini alcun onere a carico dell'Ente affidante, disagi per l'utenza o vincoli all'espletamento del servizio stesso;

5. L'Ente affidante ha la più ampia facoltà di effettuare controlli sul servizio di trasporto pubblico oggetto del presente contratto, con particolare riferimento agli aspetti di regolarità, qualità e sicurezza. Il Gestore è tenuto a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni e le verifiche finalizzate all'acquisizione di dati.

Art. 4 (Durata)

Il presente contratto, prendendo atto dei servizi effettivamente svolti in continuità a partire dal 26.08.2016, ha validità fino alla data di aggiudicazione definitiva della gara in corso di espletamento da parte della Regione Marche per l'affidamento del TPL extraurbano e urbano.

Art.5 (Corrispettivi)

Ornella Balducci

Luciano Balducci

1. Il corrispettivo, calcolato in relazione al corrispettivo chilometrico unitario in vigore di euro 1,48054629 moltiplicato per i chilometri previsti dal Programma di esercizio approvato dall'Ente affidante (allegato 1), è su base annua di euro 1.632.690,19 al netto di IVA (1.102.762 Km x 1,48054629 euro/Km) e pertanto, in riferimento ai seguenti periodi, così fissato:

euro 566.906,29 netto IVA, per il periodo 26.08.2016 - 31.12.2016;

euro 1.632.690,19 netto IVA, per l'anno 2017;

euro 1.065.783,90 netto IVA, per il periodo 01/01/2018 – 25/08/2018.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il predetto corrispettivo è soggetto all'applicazione della clausole di flessibilità di cui all'art. 4, comma 2, (costo chilometrico) e art. 6, comma 3, del Capitolato d'Oneri che costituisce parte integrante del contratto Rep. n. 10804 del 18.08.2007.

3. Tale corrispettivo viene erogato dall'Ente affidante con rate mensili posticipate, entro 30 giorni dalla prestazione di regolare fattura, da emettere a seguito del relativo ordinativo di spesa e di servizio svolto. Ciascuna rata è liquidata per un ammontare pari al 95% del corrispettivo mensile a preventivo, con un congruaglio del 5% effettuato nell'anno solare successivo, entro 60 giorni dalla presentazione del Rapporto, previa validazione dello stesso e accertamento dell'effettivo svolgimento delle percorrenze stabilite.

Art. 6 (Cauzione)

Il gestore ha prestato cauzione dell'importo di Euro 163.269,02 (centosessantatremiladuecentosessantanovevirgolazero due) importo ridotto del 50%, essendosi l'impresa avvalsa del beneficio previsto dall'art. 40, comma 7, del D. Lgs.12.4.2006 n. 163 e ora dall'art. 103, comma 1, e

dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 in quanto in possesso della certificazione di sistema di qualità, mediante polizza fidejussoria n. 40085591000321 emessa in data 15.06.2017 dalla Compagnia di assicurazioni TUA ASSICURAZIONI S.P.A., Agenzia BROKER – WIDE GROUP S.R.L., a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da gestore medesimo in dipendenza del servizio affidato.

Art. 7 (Definizione delle controversie)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del presente Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, sarà competente il foro di Urbino.
3. Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.
4. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 3 è causa di risoluzione del Contratto.

Art. 8 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento)

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto stesso.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati perso-

Quella

Baldini

Luciano

nali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esone-
randosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di
compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei da-
ti stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.

3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano che il
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tra-
sparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza, nonché di essersi recipro-
camente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal citato
D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile
e del titolare del trattamento, e alla nomina degli incaricati del trattamento,
nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal sud-
detto decreto legislativo.

4. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Gestore
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari se-
condo le modalità indicate precedentemente.

Art. 9 (Tracciabilità finanziaria)

Il gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della
legge 13.08.2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi al presente contratto.

Qualora il gestore non assolva agli obblighi sopra menzionati, il presente
contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art.3, comma 9bis, della citata leg-
ge n.136/2010

Art. 10 (Clausole finali)

1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, il Gestore, sotto la propria
responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri dipendenti tutte le dispo-

Quella del

Luca Bordin

sizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel contratto di servizio.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

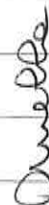
3. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione, sono a carico del Gestore. A tal fine questo eleggerà domicilio nell'ambito del Comune di Urbino.

4. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.

5. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.

6. Eventuali modifiche all'allegato 1 "Programma di esercizio", che non abbiano ripercussioni sul monte percorrenze, tali da non determinare revisione del corrispettivo annuale, potranno essere autorizzate con provvedimento del Responsabile del Settore Economico Finanziario, non comportando modifica del contratto.

7. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta, da parte del Gestore, di adempimento del presente Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che lo stesso si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.



8. L'Ente affidante farà riferimento, per qualsiasi fase della gestione contrattuale, al Direttore tecnico unitario del Gestore, che assume le responsabilità previste per la direzione di servizio e definite dal D.P.R. n. 753/1980, con particolare riferimento al II comma dell'art. 91, per il quale "... gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore ... i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto...". In ogni caso, al Direttore tecnico unitario dovranno essere assicurati i poteri e le responsabilità necessari, nell'ambito del servizio oggetto del Contratto:

- all'esecuzione del programma di esercizio di cui all'allegato 1);
- al coordinamento dei turni del personale necessari per lo svolgimento del servizio;

9. Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 comma 1 della Legge 7 dicembre 1999 n. 472 "Disposizioni in materia di TPL", che stabiliscono che "I contratti di Servizio di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della Legge 8 giugno 1962 n. 604, secondo quanto previsto dall'art. 40 della stessa legge e s.m.i.".

L'imposta di registro e l'imposta di bollo virtuale di € 45,00 ai sensi del DM 22 febbraio 2007, lettera c) punto 4), sono assolte mediante elaborazione ed invio telematico del c.d. M.U.I. - Modello Unico Informatico - che contiene la richiesta di registrazione e il pagamento on line dei tributi dovuti tramite Tesoreria Unica.

Tutte le spese relative al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del gestore senza diritto di rivalsa.



Art. 11 (Norma di chiusura)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le previsioni del contratto di servizio in precedenza stipulato con la Provincia di Pesaro e Urbino

Si informa la Ditta esecutrice che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale al link://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/.

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013.

La Ditta esecutrice dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 12 – (Clausola risolutiva)

Le parti danno atto che, a tutt'oggi, non è pervenuta risposta dalla Banca Dati Nazionale Antimafia circa l'esito dell'istruttoria per il rilascio dell'Informazione antimafia relativa al gestore.

One de Solul

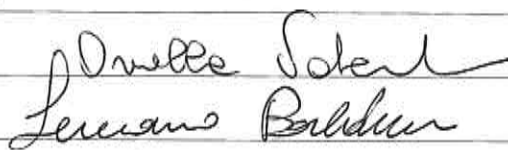
Luciano Boldini

Per quanto sopra il presente contratto viene sottoscritto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159, e qualora l'informazione di cui alla predetta norma attestasse la sussistenza di condizioni ostative all'affidamento del presente servizio, il Comune di Urbino si riserva la facoltà di recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento, a favore del gestore, del valore delle parti di servizio già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Le parti hanno dispensato me Segretario rogante dal dare lettura degli atti richiamati, dei quali dichiarano di avere esatta conoscenza.

Io sottoscritto Segretario Generale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, che poi ho letto alle parti stesse, le quali lo hanno riconosciuto conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Urbino, Rag. Ornella Valentini, e la Società consortile a responsabilità limitata "A-DRIABUS SOC. CONS. A R.L." con sede in Urbino (PU), nella persona del legale rappresentante Balducci Luciano, con sottoscrizione autografa acquisita digitalmente, nel rispetto delle disposizioni dell'art.25 comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82.



Questo atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti in-

formatici su quindici pagine a video e sin qui della sedicesima.

Il Segretario Generale Dott. Michele Cancellieri (firmato digitalmente)